

Roma, 7 aprile 2026
Uff.-Prot. n° UL/BF/5282/123/F7/PE
Oggetto: Sciopero del 13 aprile 2026. Indicazioni operative

ALLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI

ALLE UNIONI REGIONALI

SOMMARIO:

Federfarma, con la presente circolare, intende fornire le indicazioni operative in relazione allo sciopero dei dipendenti di farmacia proclamato per il 13 aprile prossimo venturo, in ottemperanza a quanto indicato dalla Commissione di garanzia.

Con la presente circolare Federfarma intende fornire le indicazioni operative in relazione allo sciopero dei dipendenti di farmacia proclamato per il 13 aprile prossimo venturo.

1. Proclamazione dello sciopero e Ambito di applicazione e modalità di svolgimento

Si rammenta che FILCAMS – CGIL, FISASCAT-CISL e UILTuCS, con nota del 25 febbraio 2026, hanno proclamato lo sciopero nazionale delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti da farmacie private dalle ore 00.01 alle ore 24.00 del 13 aprile 2026 (cfr. Circolare Federfarma n.74 del 27 febbraio 2026).

Lo sciopero, che si realizzerà con l'astensione dal lavoro e dalle prestazioni nel già menzionato lasso temporale, è articolato sull'intero territorio Nazionale e riguarda tutto il personale dipendente delle Farmacie e, quindi, non è limitato alla sola categoria professionale dei farmacisti collaboratori.

Come si ricorderà, lo sciopero è stato proclamato in relazione alla rottura del tavolo delle trattative per il rinnovo del CCNL di settore, causata dal rifiuto da parte delle Organizzazioni sindacali della proposta economica e normativa di Federfarma illustrata con apposita circolare (Cfr. Circolare Federfarma n. 51 del 5 febbraio 2026).

In data 26 marzo 2026, con propria nota comunicata a Federfarma, anche l'O.S. USI 1912 e USI Commercio Turismo e servizi aderente a Usi 1912 hanno aderito allo sciopero nazionale.

2. Comunicazione della Commissione di garanzia e posizione delle Organizzazioni sindacali

Si rammenta altresì che la Commissione Garanzia Sciopero (di seguito solo, Commissione), in relazione all'astensione collettiva del 13 aprile p.v., parimenti a quanto comunicato in occasione dell'ultimo sciopero del 6 novembre 2025, ha richiamato tutte le parti ad *“assicurare le prestazioni indispensabili e, quindi, a garantire i servizi minimi, secondo una combinata e temperata lettura dell'art. 2, commi 2 e 3 (e sue mm. e ii.) e dell'art. 13, comma 1 lett. a) L. 146/1990 (che individua le prestazioni indispensabili in misura non eccedente mediamente il 50% delle prestazioni normalmente erogate e quote di personale non superiori mediamente ad un terzo del personale normalmente utilizzato)”* (Cfr. circolare Federfarma n.84 del 9 marzo 2025).



Federfarma, con nota del 6 marzo 2026, ha invitato le Organizzazioni sindacali ad attenersi a quanto indicato dalla Commissione. Le Organizzazioni sindacali, con nota del 10 marzo 2026, hanno comunicato che non si atterrano a quanto comunicato dalla Commissione ma applicheranno una provvisoria regolamentazione risalente al 2002, sull'astensione collettiva dei titolari di farmacia (e non dei dipendenti), che imponeva di garantire le prestazioni indispensabili nelle sole farmacie di turno. Federfarma, tuttavia, nel comunicare le modalità di svolgimento dello sciopero non può far altro che attenersi a quanto comunicato dalla Commissione di garanzia sullo sciopero, unica autorità adibita dalla legge a fornire indicazioni, in assenza di accordo tra le parti.

Conseguentemente, alla luce di quanto indicato dalla Commissione, si precisa quanto segue:

- almeno 1/3 del personale normalmente utilizzato deve garantire la prestazione lavorativa;
- devono essere garantite almeno il 50% delle prestazioni normalmente erogate;
- i servizi minimi e le prestazioni indispensabili, mediante le modalità sopra richiamate, devono essere garantiti da tutte le farmacie aperte, su tutto il territorio nazionale, sia quelle che svolgono il servizio ordinario sia quelle che svolgono il turno.

3. Modalità di calcolo dei farmacisti collaboratori che deve rimanere in servizio

Dal momento che le prestazioni indispensabili riguardano il servizio farmaceutico, si ritiene che le quote di personale non eccedenti mediamente un terzo non andranno calcolate sull'intera forza lavoro della farmacia ma solamente sul personale farmacista. Pertanto, si ritiene che debba essere garantita la presenza di almeno 1/3 dei farmacisti normalmente impiegati.

Ai fini del calcolo delle percentuali di personale contingentato, il farmacista titolare di farmacia non è computabile, in quanto datore di lavoro. È computabile, invece, il direttore.

La base di calcolo del “*terzo del personale*” farmacista deve essere riferita al numero complessivo del “*personale normalmente utilizzato*” nel servizio (cioè i farmacisti normalmente operativi nel turno) e non al numero totale dei farmacisti dipendenti di ciascuna farmacia. Si consiglia di arrotondare il risultato numerico del calcolo per eccesso qualora la parte decimale sia superiore a 0,50, e arrotondato per difetto qualora sia pari o inferiore a 0,50. **(cfr. tabella – allegato n.1).**

Il servizio farmaceutico dovrà essere reso a battenti aperti, rispettando il normale orario di apertura, salvo diversa indicazione da parte dell'Autorità competente (Azienda sanitaria/Sindaco).

4. Modalità di individuazione del personale

Il titolare di farmacia, (in caso di società, il rappresentante legale o un suo delegato), per le finalità di cui sopra, potrà acquisire eventuali informazioni rilasciate liberamente dai dipendenti in merito alle modalità con le quali intendano rispettare le indicazioni della Commissione a garanzia della tutela della salute dei cittadini, fermo restando il diritto di ciascun dipendente a non dover comunicare preventivamente l'adesione allo sciopero.

Nel caso di società le predette informazioni potranno essere acquisite - da parte del rappresentante legale o suo delegato -, chiedendole al direttore, comunque responsabile della corretta esecuzione del servizio farmaceutico. A tal fine, si allega un facsimile di comunicazione da trasmettere ai propri dipendenti **(allegato n.2).**



5. Divieto di sostituzione del personale in sciopero con personale esterno

Si ricorda che il personale in sciopero non può essere sostituito da personale esterno (ad esempio: contratti di lavoro a tempo determinato, contratti di lavoro intermittente, contratti di somministrazione, co.co.co. e contratti a partita IVA).

6. Divieto di chiusura per il farmacista titolare di farmacia. Eccezionali casi di sospensione del servizio

Titolarità individuale. In caso di titolarità individuale della farmacia, il farmacista titolare dovrà garantire l'apertura della farmacia ed il servizio indispensabile mediante la propria attività professionale, anche laddove dovessero aderire allo sciopero, in violazione di quanto comunicato dalla Commissione, tutti i farmacisti dipendenti. Solo nell'ipotesi in cui il titolare non fosse in grado per oggettiva impossibilità ad erogare personalmente il servizio (ad esempio motivi di salute) dovrà comunicare la chiusura all'Azienda sanitaria e al Sindaco con la comunicazione allegata (*vedi allegato all'ultima circ.*).

Titolarità in forma societaria. In caso di farmacia gestita da società, laddove, in violazione di quanto comunicato dalla Commissione, aderissero allo sciopero tutti i dipendenti farmacisti, compreso il direttore, il legale rappresentante della farmacia dovrà comunicare la chiusura all'Azienda sanitaria e al Sindaco con la comunicazione allegata (**allegato n.3**).

Le comunicazioni di chiusura all'Azienda sanitaria e al Sindaco dovranno essere inviate solo nel giorno in cui è stato proclamato lo sciopero, verificando l'effettiva adesione allo stesso da parte di tutti i farmacisti (non sono ammesse comunicazioni preventive).

7. Obblighi informativi dei titolari di farmacia

La legge n. 146/1990 impone al datore di lavoro di avvisare l'utenza almeno cinque giorni prima dell'astensione collettiva dal lavoro (art. 2, comma 6, della legge citata). A tal proposito, si allega un cartello (**allegato n.4**) che dovrà essere utilmente esposto in farmacia in posizione ben visibile al pubblico, almeno 5 giorni prima del 13 aprile p.v. e, dunque, entro e non oltre la data dell' 8 aprile p.v.

8. Assenza non retribuita

Al fine di una corretta gestione dei rapporti di lavoro, si rammenta che in caso di adesione del personale dipendente allo sciopero, tale assenza - seppur giustificata - non è retribuita; pertanto, per le ore di adesione allo sciopero si determinerà una corrispondente decurtazione del trattamento retributivo.

9. Monitoraggio dello sciopero e segnalazioni per mancato effettuazione delle prestazioni per garantire i servizi minimi essenziali

Tutti i titolari di farmacia, come accaduto in occasione del precedente sciopero, dovranno comunicare sul sito internet di Federfarma, nella parte ad accesso riservato, il grado di adesione allo sciopero ed il rispetto delle modalità di svolgimento dello sciopero secondo le indicazioni della Commissione, rispondendo al questionario preimpostato secondo modalità che saranno comunicate con successiva circolare.

La corretta compilazione del questionario è essenziale al fine di poter ottemperare alle richieste provenienti dalla Commissione.



Al fine di agevolare l'informazione nei confronti dei titolari di farmacia si allegano alcune FAQ (**allegato n.5**), che sintetizzano i contenuti della presente circolare.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
Dott. Michele PELLEGRINI CALACE

IL PRESIDENTE
Dott. Marco COSSOLO

Allegati n.5

*Questa circolare viene resa disponibile anche per le farmacie sul sito internet www.federfarma.it contemporaneamente all'inoltro tramite e-mail alle organizzazioni territoriali.
Il Contenuto della circolare, riservato alle organizzazioni territoriali di federfarma e alle farmacie aderenti non può essere pubblicato o diffuso al pubblico con qualsiasi mezzo senza l'autorizzazione di Federfarma nazionale.*

Allegato 1

Tabella esemplificativa (personale farmacista normalmente utilizzato)

Personale normalmente utilizzato	1/3 del personale (valore decimale)	Personale minimo da garantire	Arrotondamento applicato
1	0,33	1	Arrotondato per eccesso (minimo 1)
2	0,66	1	Arrotondato per eccesso
3	1,00	1	Valore intero
4	1,33	1	Arrotondato per difetto
5	1,66	2	Arrotondato per eccesso
6	2,00	2	Valore intero
7	2,33	2	Arrotondato per difetto
8	2,66	3	Arrotondato per eccesso
9	3,00	3	Valore intero
10	3,33	3	Arrotondato per difetto

**AI DIPENDENTI DELLA
FARMACIA.....**

Oggetto: Prestazioni indispensabili in occasione dello sciopero del 13 aprile p.v.

In relazione allo sciopero nazionale delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti da farmacie private proclamato dalle Organizzazioni Sindacali FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS, ed al quale hanno aderito anche le OO.SS. USI 1912 e USI Commercio Turismo e servizi aderente a USI 1912, dalle ore 00:01 alle ore 24:00 del 13 aprile 2026, si comunica che la Commissione sciopero ha affermato quanto segue: *“è necessario assicurare le prestazioni indispensabili e, quindi, garantire i servizi minimi, secondo una combinata e temperata lettura dell’art. 2, commi 2 e 3 (e sue mm e ii.) e dell’art. 13, comma 1 lett. a) L. 146/1990 (che individua le prestazioni indispensabili in misura non eccedente mediamente il 50% delle prestazioni normalmente erogate e quote di personale non superiori mediamente ad un terzo del personale normalmente utilizzato)”*.

Conseguentemente, alla luce di quanto indicato dalla Commissione, si precisano gli obblighi per il personale dipendente:

- almeno 1/3 del personale normalmente utilizzato deve garantire la prestazione lavorativa;
- devono essere garantite almeno il 50% delle prestazioni farmaceutiche indispensabili normalmente erogate;
- i servizi minimi e le prestazioni indispensabili, mediante le modalità sopra richiamate, devono essere garantiti da tutte le farmacie aperte, su tutto il territorio nazionale, sia quelle che svolgono il servizio ordinario sia quelle che svolgono il turno.

Si ritiene che la base di calcolo del *“terzo del personale”* debba essere riferita al numero complessivo del *“personale normalmente utilizzato”* nel servizio indispensabile (cioè l’organico normalmente operativo nel turno) e non al numero totale del personale dipendente di ciascuna farmacia.

Si ritiene altresì che il risultato numerico del calcolo di un terzo debba essere arrotondato per eccesso qualora la parte decimale sia superiore a 0,50, e arrotondato per difetto qualora sia pari o inferiore a 0,50.

Dal momento che le prestazioni indispensabili riguardano il servizio farmaceutico e che comunque andranno garantite almeno il 50% delle prestazioni farmaceutiche normalmente erogate, si ritiene che le quote di personale non eccedenti mediamente un terzo non andranno calcolate sull’intera forza lavoro della Farmacia ma sul personale specificamente addetto all’erogazione del servizio indispensabile, ovvero, il personale abilitato all’esercizio della professione di farmacista. A tal fine si ritiene che debba essere garantita la presenza di almeno 1/3 dei farmacisti normalmente impiegati.

Fermo restando il diritto di ciascun dipendente a non comunicare preventivamente l’adesione dello sciopero, e al solo fine di organizzare il servizio farmaceutico indispensabile, si richiede al personale dipendente come intende rispettare quanto comunicato dalla Commissione.

Distinti saluti.

Data e firma

Titolare della farmacia o rappresentante legale

BOZZA DI COMUNICAZIONE ALLA ASL

Oggetto: Comunicazione di temporanea chiusura della farmacia per sciopero del personale

Alla cortese attenzione del
Sindaco di.....

Azienda Sanitaria Locale [denominazione ASL]
Ufficio competente per la vigilanza sulle farmacie
[Indirizzo PEC o email istituzionale]

e, p.c.
Ordine dei Farmacisti della Provincia di [___]
Federfarma [Provincia]

Il sottoscritto/a [Nome e Cognome], in qualità di legale rappresentante della Farmacia [denominazione della farmacia], con sede in [indirizzo completo],

PREMESSO CHE:

- è stato proclamato uno sciopero del personale dipendente delle farmacie private per la giornata del [data dello sciopero],
- tutti i dipendenti farmacisti della farmacia hanno aderito allo sciopero, rendendo impossibile l'apertura e l'erogazione dei servizi minimi essenziali
- il legale rappresentante, non potendo garantire il regolare svolgimento delle prestazioni indispensabili previste dalla normativa vigente (Legge n. 146/1990 e successive modificazioni),

COMUNICA

che, per cause di forza maggiore legate all'adesione totale del personale farmacista allo sciopero, la Farmacia [nome] resterà chiusa nella giornata del [data], non essendo possibile assicurare l'apertura al pubblico nel rispetto delle disposizioni sui servizi minimi essenziali.

Il legale rappresentante dichiara di aver adottato tutte le misure organizzative idonee per garantire, ove possibile, la continuità del servizio, e di aver informato la popolazione tramite avviso affisso al pubblico.

Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento o adempimento ulteriore che la S.V. ritenga opportuno disporre.

Distinti saluti

[Luogo], [data]

Il legale rappresentante della Farmacia

Firma _____

Nome e Cognome: _____

Farmacia _____

Indirizzo _____

Telefono / PEC _____

SI AVVISA LA GENTILE CLIENTELA CHE A CAUSA DELLO SCIOPERO
PROCLAMATO DA ALCUNE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEL
PERSONALE DI FARMACIA,

IL GIORNO 13 APRILE 2026 DALLE ORE 00:01 ALLE ORE 24:00

POTREBBERO VERIFICARSI ALCUNI DISAGI AL SERVIZIO
FARMACEUTICO

FAQ SULLO SCIOPERO

1. Possono scioperare tutti i dipendenti di farmacia?

Tutti i dipendenti, farmacisti e non farmacisti, hanno diritto di astenersi dal lavoro, tuttavia, secondo quanto chiarito dalla Commissione di garanzia, almeno 1/3 del personale dipendente farmacista normalmente utilizzato nel servizio deve garantire la prestazione lavorativa.

2. Il personale non farmacista rientra nel calcolo del personale contingentato?

No, è contingentato solo il personale farmacista, in quanto solo tale tipologia di personale può garantire le prestazioni indispensabili.

3. In caso di titolarità in forma societaria, il direttore di farmacia rientra nel calcolo del personale contingentato?

Sì, in quanto farmacista normalmente impiegato nel servizio.

4. Il farmacista titolare di farmacia rientra nel calcolo del personale contingentato?

No, in quanto datore di lavoro.

5. Durante lo sciopero devono essere garantite tutte le prestazioni normalmente offerte dalla farmacia?

I farmacisti contingentati devono garantire almeno il 50% delle prestazioni farmaceutiche indispensabili normalmente erogate.

6. Il calcolo di 1/3 del personale farmacista normalmente utilizzato deve essere riferito a tutti i farmacisti dipendenti della farmacia?

No, secondo quanto chiarito dalla Commissione di garanzia la base di calcolo di 1/3 del personale deve essere riferita al numero complessivo del “*personale normalmente utilizzato*” nel servizio (personale di turno nel giorno dello sciopero) e non al numero totale del personale dipendente di ciascuna farmacia.

7. Sono un farmacista titolare individuale. Se tutti i collaboratori aderissero allo sciopero senza garantire almeno 1/3 del personale, posso chiudere la farmacia?

No, in caso di titolarità individuale della farmacia, il farmacista titolare dovrà garantire l'apertura della farmacia ed il servizio indispensabile mediante la propria attività professionale anche laddove dovessero aderire allo sciopero tutti i farmacisti dipendenti.

8. In caso di titolarità in forma societaria, se tutti i collaboratori aderissero allo sciopero senza garantire almeno 1/3 del personale, cosa accade?

In caso di farmacia gestita da società, laddove aderissero allo sciopero tutti i dipendenti farmacisti, compreso il direttore, il legale rappresentante della farmacia dovrà comunicare la chiusura all'Azienda sanitaria e al Sindaco.

Le comunicazioni di chiusura alla Azienda sanitaria e al Sindaco dovranno essere inviate solo nel giorno in cui è stato proclamato lo sciopero, verificando l'effettiva adesione allo stesso da parte di tutti i farmacisti (non sono ammesse comunicazioni preventive)

9. I farmacisti collaboratori devono garantire i servizi minimi e le prestazioni indispensabili solo nelle farmacie di turno?

No, i servizi minimi e le prestazioni indispensabili devono essere garantiti in tutte le farmacie aperte, su tutto il territorio nazionale. La Commissione non ha fatto alcun riferimento alle farmacie di turno.

10. I sindacati hanno indicato che solo le farmacie di turno devono garantire i servizi minimi, come mi devo comportare?

In assenza di accordo tra le parti, il riferimento vincolante è costituito dalle indicazioni della Commissione di Garanzia sullo Sciopero che prevedono l'obbligo di garantire i servizi minimi in tutte le farmacie aperte.

11. Durante lo sciopero, in caso di adesione dei collaboratori, si possono garantire le prestazioni indispensabili a battenti chiusi?

No, il servizio farmaceutico dovrà essere reso a battenti aperti, rispettando il normale orario di apertura, salvo diversa indicazione da parte dell'autorità competente (Azienda sanitaria/sindaco).

12. Il personale dipendente deve comunicare preventivamente l'adesione allo sciopero?

No, fermo restando il diritto del dipendente a non comunicare preventivamente l'adesione allo sciopero, il titolare di farmacia potrà acquisire informazioni rilasciate spontaneamente dai dipendenti al fine di organizzare la quota minima di personale presente, conformemente a quanto comunicato dalla Commissione di garanzia.

13. Posso contrattualizzare personale esterno o non in turno per sostituire il personale in sciopero?

No, il personale in sciopero non può essere sostituito da personale esterno (ad esempio: contratti di lavoro a termine/tempo determinato, contratti di lavoro intermittente, contratti di somministrazione, co.co.co. e contratti a partita IVA) e da personale dipendente non in turno nella giornata di proclamazione dello sciopero (ad esempio: personale in ferie o in riposo).

14. È obbligatorio fornire informazioni all'utenza in occasione dello sciopero?

Sì, il Titolare ha l'obbligo di avvisare la clientela almeno 5 giorni prima dello sciopero mediante specifico cartello (L. 146/1990 e s.m.i).

15. Il personale che ha aderito allo sciopero deve essere pagato regolarmente?

No, per le ore di adesione allo sciopero si determinerà una corrispondente decurtazione del trattamento retributivo.

16. È possibile ridurre l'orario di apertura della farmacia durante lo sciopero?

No, salvo diversa disposizione dell'autorità competente.